

CONCORSO IN FALSO IDEOLOGICO, IN ABUSO D'UFFICIO AGGRAVATO E CONCORSO IN FAVOREGGIAMENTO.

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA ASSOLVE IL FUNZIONARIO DEL PRAP, UNICO CONDANNATO IN 1^ GRADO NEL PROCESSO CUCCHI.

Con la sentenza del 30 aprile 2012 la Corte di Appello di Roma ha ribaltato la sentenza di condanna dell'unico indagato che aveva scelto il rito abbreviato nella fase preliminare, emessa dal GUP, nei confronti del dott. funzionario del PRAP, al quale erano stati contestati **i reati di concorso in falso ideologico aggravato ex art. 61 n. 2 c.p.** (artt. 110-479-61 n.2 c.p.), **concorso in abuso d'ufficio aggravato dal danno ingiusto di rilevante gravità** (artt. 110-323, co 1 e 2) e **il reato di concorso in favoreggiamento** (artt. 110-378 c.p.).

La vicenda ha avuto un grande risalto mediatico e la sentenza del GUP, contrariamente a quella in commento, è stata riportata da tutti i mass.media ed utilizzata per sostenere la colpevolezza degli indagati nel processo penale pendente in Corte di Assise per l'accertamento delle responsabilità nel decesso di Stefano Cucchi.

La Corte, ritenendo di dover accogliere le censure mosse dal difensore, ha riconsiderato l'intera vicenda dandole un'interpretazione meno artefatta e più conforme alle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio, le quali, non sembrano certo dimostrare il "filo rosso" che l'amministrazione penitenziaria avrebbe dovuto realizzare per tutelare il suo buon nome.

Il Giudice del gravame, infatti, ha ritenuto che per il reato di favoreggiamento sul quale si fondava l'intero impianto accusatorio, integralmente accolto dal G.U.P., non era stata raggiunta la piena prova. Partendo dalla considerazione secondo la quale risultava pacifico che l'imputato non aveva né mai visto la vittima, né aveva le necessarie competenze mediche per valutare l'idoneità della struttura predisposta per il suo ricovero, il Giudice ha ritenuto che nessuna prova acquisita nel corso del giudizio, dimostrava che egli fosse a conoscenza dell'aggressione compiuta dalla polizia ai danni della vittima.

Tale consapevolezza, ad avviso della Corte, certo non può desumersi "*in presenza dell'adozione di un legittimo provvedimento amministrativo, dalla sola circostanza che lo abbia emesso recandosi personalmente in ospedale di sabato pomeriggio*".

Anche con riferimento al reato di falso l'imputato è stato assolto con formula piena. Se infatti egli non era a conoscenza delle lesioni subite da parte della vittima, perchè non aveva mai avuto alcun contatto con la vittima e non le aveva mai constatate, di certo non poteva compiere alcuna pressione nei confronti della dottoressa, che aveva accettato il ricovero del paziente detenuto allo scopo di falsificare le certificazioni necessarie l'ingresso nella struttura sanitaria protetta.

La Corte, nell'argomentare le ragioni della propria decisione relative a tale capo d'imputazione, compie un'ulteriore osservazione: la decisione dell'imputato di recarsi il sabato pomeriggio presso la struttura per autorizzare il trasferimento del paziente detenuto non ha mai inciso nel merito della decisione della dottoressa la quale, in via autonoma e in conformità con i rilievi del dottore del pronto soccorso (che ne aveva chiesto il ricovero), aveva precedentemente valutato le condizioni del paziente accordando la disponibilità della struttura ad accoglierlo.

Infine, per quel che concerne il reato di abuso d'ufficio, il Giudice di appello ha ritenuto di dover condividere i motivi di gravame fatti emergere dalla difesa e assolvere l'imputato con la formula per non aver commesso il fatto, al solo fine di non influenzare il giudizio in corso.

Tale accusa, infatti, non trova riscontri probatori, poiché ignorando il reato presupposto, Tizio, che non aveva competenze mediche ma solo compiti amministrativi, non poteva sapere se il reparto ospedaliero predisposto per il ricovero fosse o meno adeguato alle condizioni del paziente. La versione della pubblica accusa secondo la quale la scelta del reparto protetto aveva come unico

scopo quello di “abbandonare” la persona offesa evitando indagini a carico dei responsabili del pestaggio sembra alquanto ardua. “Tale valutazione a parere del collegio è frutto di un equivoco: il reparto protetto è e rimane un reparto dell’ospedale cui sono assegnati medici e infermieri del tutto estranei all’amministrazione penitenziaria”, anzi poiché il reparto protetto non necessita della presenza fissa di agenti di scorta, di certo esso garantisce “maggiore privacy e la possibilità di un colloquio tra il detenuto e il personale sanitario, estraneo si ribadisce all’amministrazione penitenziaria e non animato ad alcuno spirito corporativo” per cui “l’intera ipotesi di accusa pare non reggere perché addirittura sarebbe stato più agevole per lui denunciare l’aggressione subita ad un medico o ad un infermiere”.

avv. Gerardo Russillo

Dott.sa Giorgetti Eleonora